

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Antonio PATRONO Collegio Requirente n. 1

(Distretti: Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia)

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Essendo già stato componente del CSM so perfettamente quale sia l'eccezionale importanza del ruolo e, specie in questo momento difficile, ho pensato che possa essere utile anche l'esperienza da me acquisita in tanti anni, oltre che in materia di rapporti istituzionali, anche specificamente in materia di ordinamento giudiziario, con particolare riferimento al settore disciplinare. Da venti anni, infatti, sono difensore di molti colleghi e, tra le tante competenze del Consiglio, mi piacerebbe soprattutto tornare a fare parte della Sezione Disciplinare, anche perché ho l'impressione, visto l'incremento dei nuovi illeciti che ormai compaiono in tutte le leggi di riforma della giustizia, che una giurisprudenza disciplinare non certo lassista ma, soprattutto per gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni, consapevole delle difficoltà del lavoro quotidiano dei magistrati sia veramente l'ultima barriera per la difesa della nostra indipendenza.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Sono sempre stato iscritto alla ANM, di cui sono stato una volta presidente e un'altra volta segretario generale, e ho fatto parte per molti anni di Magistratura Indipendente, da cui sono uscito nel 2015 per divergenze con l'allora dirigenza sul tema sia del rapporto con la politica che della democrazia interna al gruppo. Contribuii allora a costituire *Autonomia & Indipendenza*, di cui sono rimasto simpatizzante sia pure senza aver svolto alcun incarico poiché dal 2016 sono diventato procuratore della Repubblica di La Spezia e mi sono dedicato interamente alla dirigenza dell'ufficio, con la sola eccezione delle difese di colleghi in sede disciplinare.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

Sono stato componente del CSM nelle consiliature 1994-98 e 2006-2010, e per tre anni circa dal 1999 al 2001 vice capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, responsabile del settore penale e dell'ordinamento giudiziario. In precedenza, nel 1988, per circa un anno ero stato addetto all'Ufficio Affari Legislativi sempre del ministero della Giustizia.

4) I fatti “dell'*Hotel Champagne*” hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Ho difficoltà nel trovare soluzioni miracolistiche ad un fenomeno degenerativo che nasce purtroppo da una mentalità diffusa nella nostra categoria. Ancora oggi, proprio nel corso di questa campagna elettorale, mi sforzo di presentare un programma con idee, obiettivi, scritti anche passati ma ancora pertinenti alla situazione attuale, accompagnato dalla mia autorelazione perché tutti possano sapere cosa ho fatto nel corso della mia carriera, e di mandarlo con email al maggior numero di colleghi perché possano farsene un'idea, eppure la domanda che mi sento rivolgere più frequentemente è “ma per quale corrente ti presenti?”. Cambiare la mentalità è difficile, occorre che tutti si convincano che non è lecito fare ma neppure sperare e chiedere favori, e ciò non si ottiene stabilendo regole scritte. In questo senso penso che il ruolo più importante possano averlo davvero i magistrati più giovani, che sono fisiologicamente più entusiasti e con meno interessi di carriera, non fosse altro che per ragioni anagrafiche. Ovviamente ciò non vuol dire che, ogni volta che se ne presenti la necessità, non occorra studiare le regole migliori in chiave di oggettività ed efficienza, a partire dalla legge elettorale del CSM che io, rispetto a quella poi approvata, avrei preferito che prevedesse collegi di minori dimensioni per favorire maggiormente la conoscenza diretta tra elettori e candidati.

- 5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Il giudizio complessivo è negativo per una ragione specifica, a me pare che sia stata animata soprattutto da spirito di “opportunismo politico”, ovvero sia che si siano adottate soluzioni populiste oppure che diano ragione a categorie “sensibili” politicamente, come gli avvocati, L'aspetto più negativo (non certo l'unico) è la frenetica rincorsa a prevedere sempre più illeciti disciplinari, che è gravissima non solo e non tanto per il merito e la effettiva incidenza concreta che essi avranno (come ho detto spetterà alla prossima sezione disciplinare il compito di imporre una giurisprudenza ragionevole, che sanzioni chi effettivamente lo merita ma eviti applicazioni vessatorie) ma per gli effetti indiretti molto gravi nei confronti sia dell'opinione pubblica che dei magistrati stessi. Nei confronti dell'opinione pubblica impostare gran parte della riforma della giustizia sull'introduzione di nuovi illeciti disciplinari vuol dire veicolare il pericolosissimo messaggio che la colpa delle disfunzioni è dei magistrati, che ad esse potranno rimedio in futuro per la paura delle punizioni che prima non c'erano. Nei confronti dei magistrati è puramente e semplicemente un'intimidazione.

Per gli aspetti positivi mi riservo il giudizio ad un più approfondito studio delle norme, specie quelle più di dettaglio in materia di ordinamento giudiziario in senso stretto, che però costituiscono quasi sempre materia di delega legislativa, che occorre vedere se e in che termini sarà esercitata. Comunque un punto positivo che posso fin d'ora evidenziare è la previsione del necessario rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, che è il rimedio fondamentale a manovre strumentali volte a favorire qualcuno posticipando la trattazione dell'ufficio che meno lo interessa, in modo da dargli la possibilità di ottenere quello da lui preferito senza perder la possibilità di concorrere anche per l'altro, con conseguente ritardo nella copertura di quest'ultimo. Ricordo che quando fui presidente della quinta commissione, che allora si chiamava “direttivi”, nella consiliatura 1994-98 imposi questo sistema con un ordine di servizio che fu votato da tutti i componenti e che consentì, tra gli altri benefici, di smaltire rapidamente gran parte dell'arretrato. Mi risulta che

quell'ordine di servizio fu seguito anche in seguito per qualche tempo, e poi evidentemente dimenticato.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

No, ero in ufficio a La Spezia.

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Ho aderito allo sciopero come ho sempre fatto in passato in qualità di aderente all'ANM. Le ragioni della mia adesione sono le stesse che ho prima spiegato nel dare un giudizio negativo sulla riforma.

PARTE PROGRAMMATICA

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

Con l'avviso che per questa, come per molte altre domande del questionario, bisognerà attendere i decreti delegati per conoscere la normativa definitiva, e tralasciando per ora l'aspetto delle modalità concrete di acquisizione dei pareri che dovrà essere studiata con attenzione, io ritengo che sia sempre più utile un giudizio motivato sulla persona, che consente di comprendere molte più cose, piuttosto che un semplice punteggio. Sul merito dell'innovazione sono certamente d'accordo perché i magistrati dell'ufficio sono i più idonei ad esprimersi al riguardo, ovviamente prevedendo, in caso di necessità, la possibilità per il dirigente di spiegare le criticità emerse. In effetti questo è uno dei pochi aspetti positivi della riforma.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempli il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Direi di sì.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

L'acquisizione di pareri è sempre utile ma poiché la conferma è prevista dopo quattro anni non saprei come sarebbero utilizzabili opinioni più ravvicinate.

L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del CSM.

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

Ovviamente in modo semplice e chiaro evitando indicazioni superflue o marginali. In materia di progetto organizzativo delle procure, su cui sono più ferrato avendolo dovuto preparare per il mio ufficio, già la circolare vigente stabilisce quali siano i punti che ne costituiscono contenuto obbligatorio o facoltativo. I criteri fondamentali, comunque, dovrebbero sempre rimanere quelli relativi alla distribuzione equa del lavoro, all'assegnazione ai gruppi di materie specializzate e ai criteri di assegnazione delle notizie di reato, che a mio giudizio dovrebbero essere sempre automatici (salvo le normali deroghe per ragioni di connessione o altre oggettive) con l'eventuale previsione di coassegnazioni in casi predeterminati o su richiesta del magistrato primo assegnatario. In questo senso mi sono già orientato con il progetto organizzativo che ho predisposto per la procura di La Spezia, che è a disposizione di chiunque voglia prenderne conoscenza.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Non direi all'interno del documento finale che costituisce il progetto organizzativo. Penso che le osservazioni, indispensabili, rientrino nella procedura di predisposizione e poi di perfezionamento del progetto organizzativo, così come è oggi previsto, e che debbano essere sempre consultabili da chi ne abbia interesse e sottoposte ai giudizi e alle valutazioni previste dalla procedura stessa.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Io credo che già ora il Consiglio Giudiziario possa svolgere accertamenti al riguardo, e certamente sarei favorevole alla previsione più tipicizzata in ordine alla possibilità di integrazioni istruttorie, certo non automatiche ma da disporre in base alla plausibilità e alla rilevanza delle osservazioni svolte.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predisporre, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Il principio cardine, nell'ottica della prevenzione degli inconvenienti paventati, penso sia l'affermazione del criterio dell'assegnazione automatica degli affari a rotazione secondo turni prestabiliti, ovviamente con la possibilità di deroghe e coassegnazioni ma solo in casi predeterminati in via generale. Ciò dovrebbe limitare la possibilità, o anche solo il sospetto di assegnazioni "mirate" per chissà quale ragione. L'assegnazione secondo criteri di rotazione automatica garantisce inoltre una più equa distribuzione del lavoro, che è fondamentale per mantenere l'armonia nell'ufficio. Non c'è nulla di peggio, infatti, per creare malumori e avvelenare il clima di un ufficio giudiziario che creare situazioni che diano anche solo l'impressione di favoritismi per qualcuno. La cosa peggiore che possa fare un dirigente è creare "figli e figliastri", questo è ciò che i magistrati, giustamente, non sopportano.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

Mi richiamo alla risposta precedente. Nel progetto organizzativo della procura di La Spezia non sono previste eccezioni discrezionali, seppur motivate, al criterio di assegnazione automatica, ma sono previsti in via generale i casi in cui il procedimento va assegnato a magistrato diverso da quello di turno, e ciò avviene in presenza di condizioni obiettive e per ragioni di economia processuale, ad esempio in caso di connessione o collegamento probatorio con altra precedente indagine per cui il procedimento va al primo assegnatario, oppure nel caso in cui la notizia riguardi reati di competenza di più gruppi specializzati così da richiedere la coassegnazione ai magistrati di turno dei due diversi gruppi,

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Sinceramente penso che la normativa vigente sia adeguata, prevedendo sia una consultazione precedente alla redazione del progetto, che poi viene trasmesso ai colleghi prima dell'adozione e infine con la possibilità di osservazioni da trasmettere al Consiglio Giudiziario.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Credo sia un problema più di opportunità che di costituzionalità. L'art. 110 della Costituzione assegna al ministro solo la competenza sulla organizzazione e il funzionamento dei "servizi"

relativi alla giustizia, e non anche sull'organizzazione dell'attività giudiziaria dei magistrati. E forse perché consapevole di ciò, la norma citata parla solo di "parere" del ministro della giustizia. Un parere che però, a mio giudizio, sarebbe superfluo, appesantirebbe la procedura, ne allungherebbe i tempi e potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni. Prendo spunto da questa disposizione per ricordare che il Governo è obbligato solo a non legiferare contro il contenuto della delega legislativa ma non anche ad esercitarne tutti i punti, avendo sempre la facoltà, assumendosene la responsabilità politica, di trascurarne alcuni (ricordo che ciò avvenne più volte nel periodo in cui svolsi funzioni all'Ufficio Legislativo del ministero della Giustizia). Questo è uno di quelli che farebbe bene a tralasciare. E, ancora in generale, osservo che il prossimo CSM farebbe bene anche ad invitare, con apposito parere motivato che ne spieghi le ragioni tecniche, il Governo a non esercitare i punti di delega più criticabili.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Conoscendo i tempi di trattazione delle pratiche del CSM, specie quelle della settima commissione per l'organizzazione, se si dovesse attendere l'approvazione il progetto rimarrebbe sospeso per tempi lunghissimi. Qualora, come è auspicabile, si trovasse il modo di ridurre drasticamente questi tempi potrebbe invece anche aspettarsi l'approvazione.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

La norma è stravagante, se non capisco male prevede un voto unitario (vuol dire che vale uno, o che deve essere uguale per tutti gli avvocati?) ma, sembra, solo nel caso in cui il consiglio dell'ordine abbia effettuato una segnalazione sul magistrato, positiva o negativa (il consiglio dell'ordine non è quindi tenuto ad esprimersi sempre? e se non si esprime, gli avvocati che fanno parte del consiglio giudiziario perdono le facoltà per loro previste?). Vale quanto detto al punto 17, è auspicabile che questo punto di delega non sia esercitato dal Governo. Qualora invece lo fosse, sulla base della disciplina che sarà introdotta, allo stato abbastanza imprevedibile, occorrerà valutare il da farsi.

L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo

riferimento alle *capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro*, nelle seguenti ulteriori valutazioni: “discreto”, “buono” e “ottimo”.

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul “merito” e non più sull’“anzianità senza demerito”, è necessario sottolineare che l’organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall’analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell’organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell’ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l’autonomia e l’indipendenza?

La domanda è alquanto complessa e davvero è difficile dare una risposta non banale in un contesto come questo. In prima battuta è certo che il rendimento del singolo magistrato è condizionato dalle condizioni di lavoro, ma la sua valutazione no, nel senso che non può essere negativa, e nemmeno meno positiva, a causa delle cattive condizioni di lavoro. Anzi, la valutazione di professionalità di un magistrato tanto più positiva dovrebbe essere quanto più egli sia stato capace di lavorare bene “nonostante tutto”. Ovviamente è compito e responsabilità del “sistema” non farlo trovare in disagiati condizioni di lavoro, e nel disbrigo di questo compito ovviamente la responsabilità principale non è sua ma del dirigente o dei dirigenti dell’ufficio. Se scopo della domanda è quello di sapere “in dettaglio” come si possa misurare la valutazione di un magistrato depurando dai criteri di giudizio elementi di disturbo determinati dalle condizioni più o meno difficili di lavoro, confesso che allo stato non so proporre una formula risolutiva valida sempre e in tutti i casi. Personalmente, in via di assoluta approssimazione, qualora mi trovassi in presenza di un giudizio negativo o comunque “perplesso”, prima di esprimermi approfondirei anche in quali condizioni di lavoro il magistrato si sia trovato, innanzitutto interpellando lui stesso per avere spiegazioni al riguardo e poi riscontrandole con i dati oggettivi disponibili o da acquisire.

21) Le valutazioni “discreto”, “buono” e “ottimo” devono essere espresse dal capo dell’ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrà in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Ammetto che ho sempre una certa diffidenza per i voti e comunque per i giudizi così sintetici, che sono necessari in caso di esami e di concorsi per rendere obiettivo un giudizio o stilare una graduatoria, ma in tutti gli altri casi, come quando si debba far conseguire una valutazione di professionalità al magistrato al di fuori di logiche concorsuali, credo che siano molto più utili giudizi più articolati sulla persona che aiutino a percepirne meglio il livello di professionalità e le reali attitudini. Comunque, per rispondere in senso stretto alla domanda, certamente ritengo che quei giudizi debbano essere espressi dal Consiglio Giudiziario e non dal capo dell’ufficio, che ha solo il compito di fornire gli elementi conoscitivi necessari.

L’art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad

accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.

L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Innanzitutto occorre premettere che la previsione, una delle più critiche dell'intera riforma, sconta fin dall'inizio un vizio di indeterminatezza, probabilmente insanabile, poiché non si sa cosa si intenda per "esiti" degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento. Rientrano fra essi anche gli esiti dei procedimenti incidentali, ad esempio in materia di libertà personale? Oppure comparabili devono anche essere gli esiti dei procedimenti incidentali, *de libertate* o istruttori (penso, ad esempio, ad intercettazioni negate in un procedimento in cui poi si comprenda che sarebbero invece state necessarie?) con il risultato finale del processo? E in caso di giudizi ribaltati più volte nel corso di un solo processo (es: appello che ribalti sentenza di primo grado e a sua volta sia annullato dalla Corte di Cassazione con prosieguo dinanzi al giudice di rinvio ecc..ecc.), l'esito di cui si debba tener conto deve essere solo quello finale? Si tratta, in sostanza, di un vero pasticcio, e non perché ci si voglia sottrarre a qualsiasi tipo di verifica o riscontro dell'attività giudiziaria, ma perché si pretende l'impossibile, ovverosia di applicare un criterio di natura aziendalistica a qualcosa, come l'amministrazione della giustizia, che azienda non è. E ciò perché le aziende lavorano sulla base di procedure di produzione standard che, condotte in modo uguale, portano sempre a risultati uguali, mentre è fin troppo facile ricordare che nessun processo è uguale a un altro, e che nell'ambito del processo si assumono molteplici determinazioni che possono essere di segno opposto pur non essendo tecnicamente sbagliate. Comunque, volendo rispondere in senso stretto alla domanda ritengo che sia sempre meglio avere il quadro più completo della situazione, e quindi adotterei certamente il criterio che avete definito "misto" che è l'unico che forse possa evidenziare in qualche modo eventuali "gravi anomalie". Circa la definizione di queste ultime, non posso che richiamarmi a formule di esperienza comprovate, ritenendo che possano essere considerate tali situazioni del tutto inconsuete, in termini negativi, che, nonostante ogni possibile accertamento e approfondimento, non trovino giustificazioni ragionevoli. Mi sembra quindi obbligato che la procedura, nei casi dubbi, non possa che partire dal dato quantitativo di risultati (ma, ripeto, quali?) negativi, sulla base dei quali debba poi procedersi ad un'analisi qualitativa dell'accaduto, per stabilire se si sia davvero in presenza di una grave anomalia oppure di una normale contingenza.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Certamente no, anzi escludo che debba essere il singolo magistrato ad assumere personalmente la veste di “esploratore” nel ginepraio di fasi e gradi, spesso in sedi diverse, in cui si dipanano i processi.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

La nuova formulazione del comma 1, lett. b) dell'art. 37 DL 98/11 contiene un contemporaneo riferimento nella stessa norma agli standard di rendimento individuali e ai carichi esigibili, che esprimono concetti diversi su cui i magistrati si accapigliano da anni a tutti i livelli, associativo e consiliare. A leggere la disposizione sembrerebbe che i capi degli uffici, nel redigere il programma di gestione, debbano indicare il risultato atteso tenendo conto degli standard di produttività desunti dalle statistiche degli anni passati delle sezioni ovvero dei singoli magistrati, ma senza mai superare un limite massimo esigibile che dovrebbe essere stabilito, sembra di capire in via generale, dall'organo di autogoverno, e quindi dal CSM. E' quindi evidente l'urgenza della questione della determinazione dei carichi esigibili qualora la delega fosse esercitata nei termini indicati, con la speranza che il legislatore delegato individui criteri ragionevoli che da un lato non incoraggino atteggiamenti lassisti, dall'altro non impongano prestazioni inesigibili. Per quanto riguarda i riflessi di tale questione sui criteri di valutazione dei magistrati, mi sembra giusto osservare che nulla di negativo potrà mai derivare ai magistrati in termini di laboriosità qualora raggiungano l'obiettivo calcolato, ma mi sembra egualmente giusto che la valutazione possa essere particolarmente positiva qualora tale obiettivo sia addirittura superato, purchè ciò non sia andato a discapito della qualità del lavoro svolto.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Se la domanda si ricollega alla precedente, in via quantomeno teorica la condizione degli uffici, con riguardo alle maggiori o minori risorse disponibili, dovrebbe già avere avuto incidenza sulla determinazione degli standard di rendimento calcolati sui risultati degli anni precedenti, così rendendoli meno gravosi per il futuro qualora le cattive condizioni lavorative avessero avuto incidenza negativa negli anni passati, a meno che tali condizioni non siano insorte improvvisamente negli ultimi tempi. In questo caso sarebbe bene che il magistrato in valutazione segnalasse la situazione in occasione della procedura per la redazione del programma di gestione, e prima ancora di lui segnalasse queste situazioni il dirigente dell'ufficio. In tal modo il Consiglio verrebbe a conoscenza di circostanze tali da giustificare anche un mancato rispetto degli obiettivi quantitativi perseguiti, ed impedire che da ciò derivino ingiuste conseguenze negative per la valutazione di professionalità dei magistrati.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

E' opportuna certamente l'interlocuzione dei magistrati dell'ufficio per il contributo di idee e informazioni concrete che possano dare nell'interesse generale, mi risulta ad esempio che al tribunale di La Spezia questa prassi sia già stata seguita dal presidente che ha consultato tutti i colleghi in apposite riunioni, distinte per materie di competenza.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tener conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

Il piano di smaltimento deve essere predisposto, a mio giudizio, previa interlocuzione con il magistrato interessato soprattutto per comprendere le ragioni che hanno determinato il ritardo in modo che se ne possa tener conto, altrimenti si corre il rischio di ricreare le stesse condizioni che hanno determinato l'inconveniente. Dico questo soprattutto perché l'art. 11 della legge n. 71/22 ha introdotto l'art. 3 ter del decreto legislativo 109/06, in materia disciplinare, stabilendo che il rispetto del piano di smaltimento estingue l'illecito disciplinare di cui alla lettera q) dell'art. 2, ovvero sia il ritardato deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti. Ciò vuol dire che, qualunque cosa il magistrato dichiari per spiegare i motivi del pregresso ritardo, non rischia niente sul piano disciplinare a condizione che rispetti il piano di smaltimento, che anche per questo deve essere congruo e ragionevole. Qualora non fosse stata introdotta questa disposizione avrei avuto delle remore a suggerire ai magistrati colpevoli di ritardi di collaborare dando troppe spiegazioni, poiché purtroppo il procedimento

disciplinare è ben poco garantito da questo punto di vista consentendo l'utilizzazione ai fini della decisione anche delle dichiarazioni rese dal magistrato incolpato prima dell'inizio del procedimento, e quindi senza garanzie di difesa. Nella mia esperienza di difensore disciplinare ho visto molte volte colleghi condannati sulla base delle loro stesse spiegazioni date ai capi degli uffici, al procuratore generale della cassazione in sede di preistruttoria oppure all'ispettorato del ministero della giustizia, senza alcuna previa garanzia di difesa. Per quanto riguarda il ruolo del Consiglio Giudiziario, mi sembra che esso sia delineato in maniera abbastanza compiuta dall'ultima parte del comma 5 bis dell'art. 37.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se **attribuibili al magistrato.***

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di “omessa collaborazione” da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

Chiedo scusa ma, essendo mia aspirazione diventare giudice disciplinare, preferirei non esprimermi su questioni che potrebbero essere oggetto di futuri procedimenti disciplinari per non anticipare la mia opinione, in particolare trattandosi di interpretazioni da dare ai nuovi illeciti disciplinari, e quindi mai esaminate in precedenza dalla giurisprudenza.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrai in seno al Consiglio?

Ovviamente tutte le interpretazioni di diritto devono essere aderenti ai presidi costituzionali, e fra più interpretazioni plausibili sul piano letterale delle quali alcune lo siano e altre no, queste ultime non possono essere nemmeno prese in considerazione. Per il resto mi riporto alla risposta precedente.

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

La norma non lo prevede ma nemmeno lo vieta, quindi credo che sarebbe opportuno scandire i passaggi della procedura anche con una eventuale sollecitazione al magistrato, quantomeno in occasione del riscontro di inadempienze non così gravi da non essere rimediabili.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Trattandosi di materia disciplinare, circostanze di tal fatta e con tali effetti non possono essere adottate dal CSM con un provvedimento di natura amministrativa, ma possono emergere soltanto dalla giurisprudenza disciplinare che via via si andrà formando. Sul merito di quali possono essere tali circostanze mi scuso ancora ma ritengo non opportuno esprimermi per le ragioni che ho già spiegato.

Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

In via generale posso dire che effettivamente esiste un problema interpretativo e di non poco momento, poiché non è dato esattamente intendere cosa sia una direttiva e come debba essere individuata e catalogata tra le fonti secondarie del diritto. Il termine è ampio e generico, e in astratto può riferirsi anche a disposizioni del ministro della giustizia, il che potrebbe creare problemi di compatibilità con il sistema costituzionale dei rapporti tra l'esecutivo e il giudiziario. Ulteriori problemi penso possano derivare dalla indeterminatezza di questioni invece fondamentali in un processo di responsabilità come quello disciplinare, retto dal principio di legalità, ad esempio in tema di limiti ai contenuti delle fonti di diritto presuntivamente violate e ai limiti di sindacabilità di esse da parte del magistrato.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Ancora una volta non me la sento di rispondere per i motivi già esposti. E' ovvio però, come ho già detto, che le uniche interpretazioni possibili sono quelle costituzionalmente compatibili.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Stavolta mi espongo e anticipo che certamente nulla può imporre a un magistrato un'interpretazione di diritto di cui non sia convinto.

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata *ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006*? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Ribadisco che nessun magistrato, nemmeno del pubblico ministero, può essere costretto a fare ciò di cui non sia convinto o a non fare ciò di cui sia convinto. Qualora su un'interpretazione di diritto, come anche su una questione di fatto, si crei un insanabile dissenso con il dirigente dell'ufficio, ribadisco ciò che ho già detto in un'intervista che mi è stata fatta recentemente da una importante rivista online: “ Ritengo che... le soluzioni adottate dal C.S.M. nella circolare sull'organizzazione delle procure, nelle varie versioni successivamente modificate, siano corrette ed opportune nella parte in cui, a tutela dell'autonomia del sostituto, stabiliscono per il procuratore l'obbligo di interlocuzione e, in caso di dissenso permanente, l'obbligo di motivazione in caso di eventuale revoca dell'assegnazione. Nella mia esperienza di dirigente non mi sono mai trovato in una situazione simile, poiché l'interlocuzione con i sostituti ha sempre portato a decisioni condivise. Qualora il dissenso dovesse permanere, penso che revocherei l'assegnazione soltanto se ravvisassi un palese errore di diritto o, in fatto, una evidente situazione di ingiustizia, mentre in caso di semplice opinabile divergenza di opinioni credo sia giusto che prevalga quella del sostituto che ha la responsabilità della conduzione delle indagini e del sostegno dell'accusa dinanzi al giudice.”

L'art. 12 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Purtroppo la norma è talmente stringente e dettagliata che lascia ben poco spazio interpretativo, ma non mi piace come non mi piacciono tutte le norme che differenziano i magistrati giudicanti dai magistrati requirenti per le ragioni che ho esposto a chi mi fece una domanda in merito nell'intervista che ho appena ricordato: “...Non è una frase fatta quella della “cultura della giurisdizione”, che è fondamentale che sia comune a giudici e pubblici ministeri, che sono gli unici protagonisti del processo accomunati dalla stessa finalità, ovvero sia la ricerca e l'affermazione della verità. Verità nel mondo della giustizia penale vuol dire due cose, ovvero sia affermare la responsabilità dei colpevoli ed evitare che sia affermata quella degli innocenti. Per questa ragione io accomuno al concetto di “cultura della giurisdizione” quello di “cultura delle garanzie”, due facce della stessa medaglia che coesistono nel ruolo e nella

mentalità dei giudici e dei pubblici ministeri. Io diffiderei moltissimo di un pubblico ministero che non ragioni come un giudice, nel senso che non faccia sempre e solo richieste che, se fosse giudice, non sarebbe convinto di dovere accogliere. Tutto ciò che allontana il pubblico ministero dal giudice, anche sul piano ordinamentale, lo allontana dalla cultura della giurisdizione e dalla cultura delle garanzie, inscindibili tra loro nell'ottica della ricerca della verità e quindi della giustizia, ed è assolutamente negativo.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

In una commissione di valutazione penso, per la verità, che il pluralismo di formazioni professionali sia normalmente un bene, anche se stavolta si è esagerato e il rapporto tra magistrati e non avrebbe dovuto essere invertito. Con riferimento all'ultima questione, osservo che l'unico modo per risolvere previamente i conflitti di interesse è prevedere delle incompatibilità, che in questo caso penso possano essere soltanto relative al non esercizio della professione legale e, soprattutto, alla non partecipazione dei professori ad organismi politici.